

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUIGI RAMPONI

La seduta comincia alle 15,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione del disegno di legge: Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari e civili e a sostegno della pace (Approvato dalla 4^a Commissione permanente del Senato) (5922).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari e civili e a sostegno della pace », approvato dalla 4^a Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 giugno 2005.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e delle proposte emendative ad essi presentati (*vedi allegato*). Avverto che gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi al testo in esame saranno votati in linea di principio, per cui, in caso di approvazione, saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate.

Raccomando l'approvazione dell'emendamento 1.1 e dell'articolo aggiuntivo 1.01 da me presentati. Formulo un invito al ritiro sugli emendamenti Deiana 1.6, Ruzante 1.3, Angioni 1.4 e Molinari 1.5; altrimenti il parere deve intendersi contrario.

FILIPPO BERSELLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Su questo provvedimento abbiamo lungamente dibattuto le questioni connesse. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1 presentato dal relatore è indubbio che sia volto a recepire ciò che era stato evidenziato da alcuni colleghi della maggioranza e dell'opposizione. Ho qualche perplessità, invece, per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 1.01, con il quale si prevede un'estensione del provvedimento ad una platea che fino ad oggi non era stata considerata, né da parte della maggioranza né da parte dell'opposizione, i cui emendamenti sono formulati in maniera diversa dall'articolo aggiuntivo del relatore: basta esaminare le singole proposte emendative dei colleghi dell'opposizione per rendersene conto. Il relatore prospetta due diverse onorificenze: una per il personale delle amministrazioni dello Stato impegnato all'estero in operazioni militari e civili rimasto vittima di atti di terrorismo e di atti ostili e un'altra per meriti umanitari.

Non voglio ricordare l'iter di questo provvedimento, nato per le vittime di Nassyria, che, cammin facendo, ha visto una estensione della platea di quanti potevano essere ricondotti alla previsione della norma. Sono state sollevate questioni indubbiamente fondate; voglio ricordare quella relativa alla Guardia di finanza e alla Croce rossa e, per quanto riguarda l'altro ramo del Parlamento, quella relativa alla Polizia di Stato. Si trattava di estensioni che avevano visto il Governo disponibile, proprio per accelerare l'iter del provvedimento, ad approvare gli eventuali ordini del giorno che fossero stati presentati. L'emendamento 1.1 del relatore va incontro ai problemi sollevati, attraverso l'inserimento di que-

ste modifiche all'interno del testo. Per quanto riguarda invece l'articolo aggiuntivo 1.01, il Governo nutre delle forti perplessità, in quanto, sostanzialmente, si estende la Croce d'onore a tutti, sia a coloro che sono rimasti vittime di atti di terrorismo in determinate operazioni di pace civili o militari sia ai cittadini italiani deceduti nello svolgimento all'estero di attività di alto valore umanitario. Ricordo il dibattito che ci fu nell'altro ramo del Parlamento sulla possibilità di inserire o meno gli aderenti alle ONG. In quella sede il Governo prese una certa posizione e la maggioranza si esprime in un determinato modo. Certamente ora la situazione è diversa, in quanto si prevedono casi che francamente lasciano perplessi. Faccio un esempio, emblematico su quanto potrebbe accadere: se noi ci trovassimo in presenza di una autovettura o di un autocarro pilotati da un militare ubriaco, che in funzione della sua ubriachezza determini la fuoriuscita del mezzo, causando la morte degli occupanti del veicolo, difficilmente potremmo ritenerlo meritevole di un qualche riconoscimento, naturalmente al di là di quanto previsto dalla legge ai fini pensionistici. Ora, l'istituzione della Croce d'onore per i cittadini italiani che siano deceduti ovvero abbiano subito una invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa in conseguenza dello svolgimento all'estero di attività di alto valore umanitario comprende sicuramente anche questo caso, perché è evidentissimo che il militare ubriaco che determina la morte dei propri commilitoni è all'estero per attività di alto valore umanitario. Si lascia poi alla discrezione del ministro stabilire quali siano gli impegni di alto valore umanitario e quali no; quindi, un ministro di una certa area politica può ritenere di alto valore umanitario una determinata circostanza, mentre un altro ministro può non considerarla allo stesso modo. Mi sembra inconcepibile che, in presenza di questa diversa onorificenza, si possa presentare l'eventualità che l'ipotesico autista ubriaco la ottenga e, vice-

versa, non sia possibile conferirla a Quattrocchi, che era in Iraq per un'attività non di alto valore umanitario e che tuttavia è stato di esempio per tutti per come è morto.

Sia chiaro che non ho nulla in contrario ad estendere queste previsioni fuori dai casi previsti dall'articolo 1; tuttavia si tratterebbe di introdurre tutta una casistica che non aveva formato oggetto di discussione né al Senato né in questa sede. Si sarebbe potuto procedere autonomamente e separatamente rispetto a questo provvedimento, che sconta già gravi ritardi nei confronti delle attese di quanti si attendevano la sua approvazione in tempi brevi. Allo stesso tempo si prevedono delle situazioni che, francamente, per usare un termine caro a qualcuno, non ci « azzeccano » con lo spirito del provvedimento.

Se poi si vuole prevedere un'onorificenza diversa, quantomeno, andrebbe riformulata la prima parte dell'articolo aggiuntivo: bisognerebbe prevedere l'istituzione della Croce d'onore non per meriti umanitari, bensì per altri cittadini italiani rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 del provvedimento.

PRESIDENTE. Questo era esattamente il mio intento, il criterio che avevo adottato: fare in modo che a coloro che perdono un familiare, o perché è colpito da un atto di terrorismo, o perché stava operando all'estero, o perché svolgeva una attività meritoria, sia data una consolazione rappresentata dalla Croce d'onore. La proposta non è stata recepita in quanto si intendeva limitare il provvedimento soltanto alle vittime di atti terroristici. Per tale motivo ho deciso di proporre qualcosa di diverso, prevedendo l'inserimento della categoria delle attività di carattere umanitario, svolte tra l'altro anche dalle Forze armate secondo quanto previsto dalla Dichiarazione di Petersburg. Pertanto se una persona viene colpita dal terrorismo può avere la Croce d'onore; se invece una persona, dedita ad attività umanitarie all'estero, perde la vita per un frangente negativo, come può essere anche un incidente automobili-

stico, ottiene un riconoscimento simile. La realtà è che ho cercato di ricomprendere anche l'ipotesi di una famiglia che perde un proprio parente recatosi all'estero per svolgere generosamente un'attività umanitaria. Se ora mi si chiede di «fare marcia indietro» escludendo la previsione di una Croce d'onore per le attività di alto valore umanitario mi può anche stare bene, anche se ritorniamo all'ipotesi di partenza.

FILIPPO BERSELLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. No, perché si tratta di due onorificenze diverse. Nel caso proposto bisognerebbe evitare di lasciare al ministro degli affari esteri una decisione che, a mio avviso, potrebbe anche comportare un'ampia discrezionalità non circoscritta dall'evento terroristico. Per quanto mi riguarda non ho mai avuto alcuna preclusione per inserire una previsione riguardante le ONG.

PRESIDENTE. Le ONG in questo caso non c'entrano per niente, la previsione riguarda qualsiasi cittadino italiano che perda la vita all'estero in una operazione umanitaria in parallelo alle operazioni di pace previste dallo Stato.

FILIPPO BERSELLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se queste attività si svolgono in parallelo può anche essere accettabile, ma se si parla astrattamente di alto valore umanitario faccio fatica a capire come possa il ministro degli affari esteri esprimere una valutazione al riguardo.

PRESIDENTE. Certo, ma la Dichiarazione di Petersberg parla di interventi umanitari, di *peace keeping* e *peace enforcing* senza che nessuno si sia mai posto problemi sulla determinatezza della definizioni.

FILIPPO BERSELLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Parlare di «alto valore umanitario» comporta l'espressione di un giudizio.

PRESIDENTE. Si può anche togliere il termine «alto».

FILIPPO BERSELLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ricordo, però, che è stato fissato un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti per consentire a chi lo riteneva utile di presentare proposte emendative la cui natura fosse stata previamente portata a conoscenza del Governo e della Commissione; ora, invece, il Governo si ritrova di fronte ad un articolo aggiuntivo totalmente inaspettato e si trova in difficoltà nell'esprimere un parere.

PRESIDENTE. Per quanto mi riguarda non ci sono problemi a riformulare l'articolo aggiuntivo, presentato con l'intento di dare un riconoscimento consolatorio a chi ha perduto un caro.

GIUSEPPE COSSIGA. Pur non esprimendo contrarietà sul merito dell'articolo aggiuntivo 1.01, ritengo che le misure da esso previste possano essere più propriamente collocate nell'ambito di un separato provvedimento di identico contenuto, sul quale fin d'ora manifesto l'avviso favorevole del mio gruppo.

In sede di discussione generale abbiamo espresso alcune riserve sul disegno di legge che non abbiamo poi concretizzato in emendamenti, perché il Governo aveva sottolineato l'importanza di una rapida approvazione del provvedimento in esame. Era poi stata avanzata la richiesta da parte di alcuni esponenti dell'opposizione di una riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti. Quelli presentati dal gruppo dei Democratici di sinistra e dal gruppo della Margherita sono sostanzialmente di due tipologie. La prima converge con l'emendamento presentato dal relatore perché tende a descrivere meglio la natura delle missioni, rimanendo nell'ottica del provvedimento pervenutoci dal Senato, che sappiamo essere destinato ad una certa

tipologia di caduti o di colpiti in un certo tipo di operazioni. La seconda tipologia di emendamenti si prefigge lo stesso obiettivo dell'articolo aggiuntivo 1.01. Vi è poi l'emendamento 1.6 presentato dall'onorevole Deiana che tocca anche un punto su cui il nostro gruppo non può essere d'accordo, in quanto inserisce una tipizzazione delle operazioni militari diversa da quella da noi propugnata da tempo; pur nel rispetto della Costituzione vigente, noi riteniamo che esistano operazioni militari legittime a cui partecipa il nostro paese anche sulla base di dichiarazioni di altre organizzazioni internazionali. Per tali motivi il mio gruppo non potrà votare a favore dell'emendamento presentato dall'onorevole Deiana. Per quanto riguarda invece gli emendamenti che intendono istituire una nuova onorificenza finalizzata a ricordare persone coinvolte anche in operazioni diverse da quelle inizialmente previste nel disegno di legge (la proposta emendativa del relatore amplia non soltanto il campo dei beneficiari, ma anche il campo delle missioni) in linea generale siamo favorevoli, soprattutto per quegli italiani che lavorano all'estero per scopi umanitari, anche al di fuori di operazioni militari o civili deliberate dal Parlamento. Ci sembra comunque importante che la Repubblica italiana si doti di uno strumento per premiare comunque dei cittadini italiani meritevoli che illustrano il paese.

Sinceramente, però, devo rilevare che avremmo qualche difficoltà ad approfondire questa tematica con la fretta indotta dal semplice voto di un emendamento. Riterrei pertanto opportuno che gli emendamenti riguardanti onorificenze di tipo diverso fossero ritirati per confluire in apposite proposte di legge, sulle quali il mio gruppo concorrerebbe nel richiedere una veloce approvazione anche in Commissione. In tal modo, la Commissione potrebbe esprimere il proprio voto sul testo presentato dal Governo, senza dover affrontare una materia che necessiterebbe di un ulteriore approfondimento.

FRANCO ANGIONI. Quando ho letto attentamente il testo del provvedimento mi sono reso conto di alcune incongruenze; una norma dovrebbe essere generale, chiara e comprensibile, tutte qualità che non avevo riscontrato nel dettato delle disposizioni al nostro esame. Il testo si riferiva semplicemente al personale dipendente dal Dicastero della difesa; ciò mi ha lasciato sin dall'inizio perplesso riguardo ai possibili destinatari, perché un'onorificenza deve riconoscere un atteggiamento positivo e chi la riceve deve essere indicato come individuo esemplare. La motivazione del conferimento è data dalle operazioni all'estero che vedono protagonisti i cittadini italiani; nel leggere il testo mi sono reso conto che la Croce d'onore era prevista soltanto per il personale militare e civile della difesa, saltava evidente agli occhi che pur con le migliori intenzioni avremmo potuto arrecare dei disagi: perché un civile che non appartiene al Ministero della difesa e muore in un paese disastroso deve essere dimenticato, mentre un altro, magari perché ha la ventura di lavorare per quel dicastero deve essere premiato?

Considerato che in operazioni all'estero di questo tipo è schierato tutto il sistema paese, mi chiedo: perché il ministro della difesa deve essere unto dal Signore per premiare i suoi collaboratori e non un diplomatico? A Baghdad abbiamo funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali che stanno compiendo un'opera meritoria per le attività archeologiche. Qualora accada loro un incidente o siano vittime di un atto di terrorismo, magari perché visti come oppressori o un'espressione del mondo occidentale, perché non possono essere considerati? Ricordo poi la vicenda di Celli che operava non per conto della Croce rossa militare, ma per proprio conto; qualora gli fosse accaduto qualcosa perché avrebbe dovuto essere escluso dal riconoscimento?

Per tali motivi ho ritenuto opportuno proporre attraverso la presentazione di un emendamento di allargare la platea dei

possibili interessati a tutti coloro che, sotto il mandato parlamentare, esprimono un'attività meritoria per il paese.

Poiché l'emendamento 1.1 del relatore recepisce parte del contenuto degli emendamenti presentati dal gruppo dei Democratici di sinistra, osservo che sarebbe opportuno nella formulazione fare riferimento alle sole operazioni militari e al personale della pubblica amministrazione, in quanto il riferimento al personale funzionalmente dipendente dal Ministero della difesa appare sostanzialmente inutile. Per quanto riguarda l'ente conferente, trattandosi in ogni caso cittadini italiani, non si può non sollevarlo al livello del Presidente della Repubblica con i ministri come proponenti; in particolare per coloro che non appartengono ad alcun dicastero dovrebbe essere il ministro degli affari esteri a presentare la proposta.

Con le opportune e semplici correzioni indicate sono quindi favorevole a che sia istituita questa onorificenza, estendendola possibilmente a tutti i cittadini meritevoli simbolo del paese, anche se attraverso due procedure diverse.

FILIPPO ASCIERTO. Sono d'accordo con il Governo e con il precedente intervento del collega Cossiga. Il nostro gruppo aveva accettato la riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti perché condivideva l'esigenza di estendere la platea dei beneficiari a determinati corpi o figure attualmente non considerati; non eravamo certo d'accordo ad « aprire » a settori estranei sia alla competenza di questa Commissione sia allo specifico obiettivo che voleva raggiungere questo provvedimento, che doveva riconoscere a chi è caduto in operazioni militari a causa di atti di terrorismo in missioni internazionali di pace un'attenzione da parte dello Stato. Nulla vieta l'istituzione di un diverso eventuale riconoscimento, anche di medesimo valore, per coloro che sono impiegati in altre missioni umanitarie, ma ciò deve essere realizzato attraverso un distinto provvedimento in modo da diversificare l'azione che svolgono i militari da quella umanitaria.

Invito pertanto i colleghi a ritirare quegli emendamenti che sono, a mio avviso, estranei alla finalità del provvedimento in esame per poi presentare una proposta di legge, che il mio gruppo sottoscriverà e sosterrà in modo da giungere ad una celere approvazione. Ritengo che vada chiusa questa partita nel modo in cui ci eravamo lasciati, aggiungendo soltanto le categorie inizialmente non previste; altrimenti rischiamo di modificare il significato del provvedimento.

SANTINO ADAMO LODDO. Il nostro emendamento istituisce la Croce d'onore per i cittadini italiani facenti parte della pubblica amministrazione, il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente, nonché per gli appartenenti alle organizzazioni non governative, vittime di atti di terrorismo o comunque ostili, commessi a loro danno all'estero in occasione di operazioni militari deliberate dal Parlamento. Mi sembra che il provvedimento rappresenti un giusto riconoscimento per le famiglie delle vittime, non ravviso pertanto impedimenti ad una estensione della sua portata. Penso che ognuno di noi desideri raggiungere l'obiettivo che si è prefisso in questo ambito, ma anche un compromesso sarà ben accetto.

ROBERTO LAVAGNINI. Noi siamo favorevoli a questa estensione, ma pensiamo che non sia il caso di trattarla in questo contesto. L'emendamento del relatore parla di personale militare e civile dello Stato, quindi non soltanto del Ministero della difesa. Tuttavia non è di competenza di questa Commissione l'istituzione di una Croce d'onore per persone appartenenti ad altre strutture.

CIRO ALFANO. Condivido le considerazioni espresse dal collega Lavagnini; mi pare che l'estensione del beneficio ad altri soggetti non sia condivisibile in questo contesto, pur convivendone lo spirito. Sono comunque pronto a sottoscrivere una proposta di legge che segua l'indirizzo

espresso dagli emendamenti presentati dai colleghi dell'opposizione.

FILIPPO BERSELLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nel ribadire il parere espresso, osservo, in merito all'articolo aggiuntivo 1.01, che noi ci troviamo ad esaminare un provvedimento rimasto al Senato per troppo tempo. Se ora lo «rivoluzioniamo», rischiamo di ritardarne ulteriormente l'approvazione; infatti, innovazioni radicali rischiano di suscitare reazioni particolari tra i senatori che potrebbero proporre ulteriori modifiche.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 18 luglio 2005.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari e civili e a sostegno della pace. (C. 5922).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1.

(Istituzione della Croce d'onore per il personale delle amministrazioni dello Stato impegnato all'estero in operazioni militari e civili, rimasto vittima di atti di terrorismo e di atti ostili).

1. È istituita la Croce d'onore per il personale militare e civile delle amministrazioni dello Stato, nonché per il personale funzionalmente dipendente dal Ministero della difesa, compresa la Croce Rossa italiana, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 4.

2. La Croce d'onore è attribuita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente.

3. La Croce d'onore di cui al presente articolo ha le caratteristiche indicate nell'allegato 1.

4. La Croce d'onore è attribuita al personale che sia deceduto ovvero abbia subito una invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o di atti comunque ostili commessi in suo danno all'estero durante lo svolgimento di operazioni militari e civili autorizzate dal Parlamento, tranne l'ipotesi di cui all'articolo 78 della Costituzione.

5. Per l'accertamento del decesso ovvero dell'invalidità permanente di cui al comma 4 si applica l'articolo 5 del regio-

lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

6. Nel caso di conferimento alla memoria, la Croce d'onore è attribuita al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti sopra indicati, al comune di residenza dell'insignito.

7. Il conferimento della Croce d'onore non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto.

8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 7.000 euro a decorrere dall'anno 2005.

9. All'onere di cui al comma 8 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato 1

(articolo 1, comma 3)

Croce: in oro con attacco a nastro, del diametro di 40 millimetri e del peso di 25 grammi, contornata da due fronde di alloro, riporta sulla fronte, al centro, la scritta: « *Pro Humanitate* ».

Il retro della Croce riporta al centro, per il personale militare la stella a cinque punte; per il personale civile le lettere R.I. sovrapposte ed intrecciate.

La Croce è appesa ad un nastro di seta di 37 x 52 millimetri di colore azzurro con, in verticale in sequenza, i colori della bandiera nazionale italiana (verde, bianco e rosso).

Nastrino: riporta, in identica sequenza, gli stessi colori del nastro della Croce; per il personale militare è applicata al centro una stelletta a cinque punte d'oro.

Diploma: riporta i dati anagrafici dell'insignito, nonché il luogo e la data dell'evento per il quale la Croce è stata concessa ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5, comma 2.

1. 1. Il Relatore.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1.

(Istituzione della Croce d'onore).

1. È istituita la Croce d'onore per il personale della Difesa che rimane vittima di atti di ostilità nell'ambito di operazioni ONU militari e civili decise dal Parlamento in base all'articolo 11, primo e secondo comma, della Costituzione.

2. La Croce d'onore è istituita anche per il personale della Polizia di Stato, il Corpo dei Vigili del Fuoco, il Corpo della Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Croce Rossa e per il personale civile che svolge compiti di pubblica utilità nazionale nell'ambito delle operazioni ONU militari e civili decise dal Parlamento vittime di atti di ostilità in operazioni nell'ambito del precedente comma 1.

3. La Croce d'onore ha le caratteristiche indicate nell'allegato 1.

4. La Croce d'onore è attribuita al personale di cui al comma 1 che sia

deceduto ovvero abbia subito una invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo e ostilità militare riferibili al contesto di cui al comma 1 relativi ai compiti di partecipazione italiana a missioni militari e civili previste dall'articolo 11 della Costituzione italiana.

5. Per il personale militare e per il personale delle forze armate ad ordinamento civile di cui al comma 1, la Croce d'onore è attribuita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del relativo Ministro competente sentito il parere dell'autorità della Forza armata o del Corpo di riferimento.

6. Per il personale appartenente alla Croce rossa italiana impiegato nell'ambito delle operazioni ONU militari e civili decise dal Parlamento di cui al comma 1, la Croce d'onore è attribuita con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Commissario Straordinario della Croce Rossa.

7. Per il personale civile che svolge compiti di pubblica utilità nazionale nell'ambito delle operazioni ONU militari e civili decise dal Parlamento di cui al comma 1, la Croce d'onore è attribuita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso l'istituzione di un'apposita commissione che provvede a redigere una specifica informativa in merito.

8. Per l'accertamento del decesso ovvero dell'invalidità permanente di cui al comma 1 si applica l'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

Allegato 1

(articolo 1, comma 3)

Croce: in oro con attacco a nastro, del diametro di 40 millimetri e del peso di 25 grammi, contornata da due fronde di alloro, riporta sulla fronte, al centro, la scritta: « *Pro Humanitate* », sul retro, al centro, una stella a cinque punte.

Il retro della Croce, per il personale della Polizia di Stato, riporta, al centro, le

lettere: « R.I. » sovrapposte ed intrecciate; per il personale del Corpo dei vigili del fuoco, riporta, al centro, una fiamma in rilievo di colore oro sovrastante due asce incrociate che formano al centro uno spazio circolare di colore rosso dal quale scaturisce la fiamma.

La Croce è appesa ad un nastro di seta di 37 x 52 millimetri di colore azzurro con, in verticale in sequenza, i colori della bandiera nazionale italiana (verde, bianco e rosso).

Nastrino: riporta, in identica sequenza, gli stessi colori del nastro della Croce e, per il personale del Ministero della difesa e per il personale pubblico da esso funzionalmente dipendente, è applicata al centro una stelletta a cinque punte d'oro.

Diploma: riporta i dati anagrafici dell'insignito, nonché il luogo e la data dell'evento per il quale la Croce è stata concessa ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 6. Deiana.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. È istituita la Croce d'onore per i cittadini italiani facenti parte della pubblica amministrazione nonché per gli appartenenti ad organizzazioni non governative, vittime di atti di terrorismo o comunque ostili commessi a loro danno all'estero in occasione di operazioni militari deliberate dal Parlamento.

2. La Croce d'onore è attribuita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente, o su proposta del Ministro degli affari esteri per il personale delle organizzazioni non governative, sentito il parere dell'organizzazione di cui fa parte la persona che si intende onorare.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole « e civili a sostegno della pace » con le seguenti: « deliberate dal Parlamento »;

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole « e civili a sostegno della pace » con le seguenti: « deliberate dal Parlamento ».

1. 3. Ruzzante, Angioni, Minniti, Pinotti, Pisa, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Molinari.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. È istituita la Croce d'onore per i cittadini italiani facenti parte della pubblica amministrazione nonché per gli appartenenti ad organizzazioni non governative, vittime di atti di terrorismo o comunque ostili commessi a loro danno all'estero in occasione di operazioni militari deliberate dal Parlamento.

2. La Croce d'onore è attribuita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, o su proposta del Ministro degli affari esteri per il personale delle organizzazioni non governative, sentito il parere dell'organizzazione di cui fa parte la persona che si intende onorare.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole « e civili a sostegno della pace » con le seguenti: « deliberate dal Parlamento »;

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole « e civili a sostegno della pace » con le seguenti: « deliberate dal Parlamento ».

1. 4. Angioni, Minniti, Ruzzante, Pinotti, Pisa, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Molinari.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituita la Croce d'onore per i cittadini italiani facenti parte della pubblica amministrazione e per il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente, nonché per gli appartenenti ad organizzazioni non governative vittime di atti di terrorismo o comunque ostili commessi a loro danno all'estero in occasione di operazioni militari deliberate dal Parlamento.

1. 5. Molinari, Minniti, Santino Adamo Loddo, Pisa.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« ART. 1-bis.

*(Istituzione della Croce d'onore
per meriti umanitari).*

1. È istituita la Croce d'onore per i cittadini italiani che siano deceduti ovvero abbiano subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa in conseguenza dello svolgimento all'estero di attività di alto valore umanitario.

2. La Croce d'onore è attribuita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri.

3. La Croce d'onore di cui al presente articolo ha le caratteristiche indicate nell'allegato 2.

4. Nel caso di conferimento alla memoria, la Croce d'onore è attribuita al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti sopra indicati, al comune di residenza dell'insignito.

5. Per l'accertamento del decesso ovvero dell'invalidità permanente di cui al comma 1 si applica l'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

6. Il conferimento della Croce d'onore non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto.

7. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 7.000 euro a decorrere dall'anno 2005.

8. All'onere di cui al comma 7 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato 2

(articolo 1-bis, comma 3)

Croce: in oro con attacco a nastro, del diametro di 40 millimetri e del peso di 25 grammi, riporta sulla fronte, al centro, una colomba, recante nel becco un ramoscello d'ulivo, e ai lati la scritta: « *Pro Humanitate* »; sul retro, al centro, le lettere: « R.I. » sovrapposte ed intrecciate.

La Croce è appesa ad un nastro di seta di 37 x 52 millimetri con, in verticale in sequenza, i colori della bandiera nazionale italiana (verde, bianco e rosso), affiancati a sinistra da una banda di colore azzurro e a destra da una banda di colore bianco.

Nastrino: riporta, in identica sequenza, gli stessi colori del nastro della Croce.

Diploma: riporta i dati anagrafici dell'insignito, nonché il luogo e la data dell'evento per il quale la Croce è stata concessa ».

1. 01. Il Relatore.

